

Reati ambientali e D.Lgs. 231/2001: le ricadute sul sistema industriale.

Massimo Settis
Unione Industriale di Torino

TORINO, 6 dicembre 2011

D.Lgs. 231/2001 e reati ambientali

- Tra i reati presupposto in materia ambientale rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 ve ne sono molti che possono interessare le attività d'impresa, in particolare quelle manifatturiere.
- Nella maggior parte dei casi si tratta di reati contravvenzionali, nell'ambito dei quali rileva sia il dolo che la colpa.
- Gli aspetti ambientali di interesse sono:
 - scarichi idrici,
 - rifiuti,
 - inquinamento del suolo e sottosuolo,
 - emissioni in atmosfera.

Scarichi idrici

- Scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (*D.Lgs. 152/2006, art. 137, comma 2*).
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione (*D.Lgs. 152/2006, art. 137, comma 3*).
- Superamento dei limiti delle sostanze pericolose nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali (*D.Lgs. 152/2006, art. 137, comma 5*).
- Scarico vietato di acque reflue sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (*D.Lgs. 152/2006, art. 137, comma 11*).

Rifiuti

- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (*D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lettera a*).
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (*D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lettera b*).
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) (*D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 6*).

Rifiuti

- Discarica non autorizzata (*D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 3*).
- Miscelazione non consentita di rifiuti (*D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 5*).
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (*D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4*).

Rifiuti

- Traffico illecito di rifiuti (*D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1*).
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (*D.Lgs. 152/2006, art. 260, commi 1 e 2*).

Rifiuti

- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito SISTRI, con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (*D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, comma 6*).
- Omesso accompagnamento del trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE (*D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, comma 7*).
- Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (*D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, comma 8*).

Inquinamento suolo

- Mancata comunicazione di stato di inquinamento di suolo, sottosuolo o acque sotterranee (*D.Lgs. 152/2006, art. 257, comma 1*).
- Mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (*D.Lgs. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2*).

Inquinamento atmosferico

- Violazione dei limiti di emissione in atmosfera se ciò comporta il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (*D.Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5*).
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico soggette a limitazioni oltre le scadenze previste (*L. 549/1993, art. 3, comma 6*).

Conclusioni

- I reati presupposto di natura ambientale ricomprendono anche alcune fattispecie che possono concretamente verificarsi a livello colposo in una qualsiasi attività industriale.
- Tali reati sono facilmente associabili ad un beneficio per l'impresa in termini di minori costi.
- Un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) può rappresentare un sistema efficace per minimizzare l'occorrenza di tali reati.

D.Lgs. 152/2006 e ISO 14001

- L'inclusione dei reati ambientali in quelli presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 richiede di valutare quanto un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ai sensi della norma ISO 14001 possa rispondere ai requisiti del modello organizzativo esimente dell'art.6.
- Si tratta di un aspetto relativamente nuovo da trattare nell'ambito della regolamentazione del D.Lgs. 231/2001, in considerazione della diffusione di SGS ISO 14001 e della considerevole esperienza maturata a partire dal 1996.

Modello organizzativo e ISO 14001

- Un'analisi dei requisiti legali del modello organizzativo dimostra che essi sono integrabili senza difficoltà di principio in un SGA ISO 14001.
- Si pongono tuttavia alcuni problemi per l'organizzazione interessata:
 - maggiore complessità gestionale e organizzativa,
 - integrazione degli audit,
 - diversa visione del rispetto delle norme legali.